

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Capo II Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Funzioni dell'AdG

Articolo 5 Funzioni delle strutture responsabili

Articolo 6 Funzioni degli uffici attuatori

Articolo 7 Competenze della Giunta regionale

Articolo 8 Tipologie di accesso

Articolo 9 Funzioni delegate dall'OP

Articolo 10 Bandi

Articolo 11 Graduatorie

Articolo 12 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

Articolo 13 Stabilità delle operazioni

Articolo 14 Controlli

Capo III Gestione degli approcci integrati al PSR

Articolo 15 Descrizione del PI

Articolo 16 Bandi di PI

Articolo 17 Adempimenti specifici per i PI

Articolo 18 Descrizione del PF

Articolo 19 Bandi di PF

Articolo 20 Adempimenti specifici per i PF

Capo IV Cooperazione

Articolo 21 Descrizione della cooperazione

Articolo 22 Beneficiari della cooperazione

Articolo 23 Bandi della cooperazione

Capo V Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Articolo 24 Descrizione dello sviluppo locale LEADER

Articolo 25 GAL

Articolo 26 Bandi dello sviluppo locale LEADER

Articolo 27 Domande di sostegno e pagamento dei GAL relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 28 Disposizione di rinvio

Articolo 29 Trattamento dei dati personali

Articolo 30 Rinvio dinamico

Articolo 31 Entrata in vigore

Allegato A: misure connesse agli investimenti e strutture competenti

Allegato B: tipologie di accesso per le misure connesse agli investimenti

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in conformità ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento si applica alle misure del PSR connesse agli investimenti indicate nell'allegato A.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che cofinanzia il PSR;

b) autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'AdG è individuata dal regolamento di organizzazione

dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277;

c) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile per ogni sottomisura di competenza dell'attuazione, coordinamento ed informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera d) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;

d) ufficio attuatore: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle strutture di cui alla lettera c) e dall'AdG;

e) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

f) comitato di sorveglianza (CdS): organo costituito con deliberazione di Giunta regionale preposto alla sorveglianza sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

g) autorità di certificazione: organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) misure connesse agli investimenti: misure di cui all'allegato A, articolate in sottomisure e tipi di intervento, diverse da quelle connesse alla superficie e agli animali e che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) sottomisura: articolazione della misura che contribuisce alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale come previsto dal PSR;

j) tipo di intervento: insieme di operazioni finanziabili raggruppate all'interno di una sottomisura;

k) operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'AdG o sotto la sua responsabilità che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità del PSR;

l) bando: atto formale con il quale viene indetta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui agli articoli 10, 16, 19, 23 e 26;

m) piano aziendale: piano redatto dal beneficiario che, attraverso la descrizione dei fattori e delle attività che caratterizzano l'impresa, unitamente alle informazioni sullo stato patrimoniale, permette di valutarne il potenziale di miglioramento globale derivante dall'attuazione delle operazioni;

n) filiera: insieme delle attività e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto;

o) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un singolo beneficiario che comprende operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una attuata a valere sulla misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali;

p) progetto di filiera (PF): progetto proposto da un insieme di soggetti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di PI o di progetti individuali, anche combinati tra loro;

- q) partenariato del PF: aggregazione costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno per un PF, fra più imprese beneficiarie dei sostegni ed eventualmente altri soggetti non beneficiari, coinvolti nella fase di commercializzazione del prodotto finale o in altre fasi della filiera, qualora ciò sia necessario e giustificato ai fini dello sviluppo, del potenziamento o della gestione della filiera;
- r) capofila di PF: rappresentante del partenariato del PF, individuato esclusivamente tra i partecipanti, avente le funzioni indicate dal bando di cui all'articolo 19;
- s) gruppi operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: partenariato composto da soggetti di un determinato settore produttivo ai quali si affiancano operatori del settore della ricerca e altri soggetti del sistema regionale della conoscenza, nel rispetto dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- t) poli: aggregazioni di imprese con sede legale o unità operativa nel territorio regionale che comprendono anche organismi di consulenza o soggetti del settore della ricerca, che partecipano ad un progetto di innovazione di cui alla lettera w), sulla base di un programma di rete, impegnandosi ad esercitare insieme una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, compreso l'impiego comune di impianti e attrezzature, nonché a trasferire le conoscenze, mettere in rete e divulgare le informazioni tra le imprese che costituiscono il polo nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- u) rete di imprese: forme di aggregazione di imprese come individuate dall' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- v) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.1 del PSR: progetto proposto e attuato da un GO di cui alla lettera s), riguardante le tematiche e i settori produttivi ritenuti rilevanti per il sistema agro-forestale regionale e finalizzato alla co-produzione di una innovazione che risponda ad una esigenza o ad una opportunità di sviluppo di una o più aziende partner;
- w) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.2 del PSR: progetto proposto e attuato da un polo o da una rete di imprese, finalizzato a introdurre innovazione a livello aziendale nell'ottica dell'integrazione in filiera;
- x) progetto collettivo agro-climatico-ambientale: progetto proposto e attuato da una pluralità di soggetti, di cui almeno due tra enti locali, enti gestori di parchi o riserve, consorzi di bonifica, proprietà collettive, imprese agricole, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, riserve di caccia, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire alla predisposizione e alla realizzazione del progetto medesimo, che sottoscrivono un accordo collettivo per lo sviluppo di un'iniziativa in grado di fornire servizi ambientali su scala territoriale significativa e che si compone sia di interventi di investimento, sia di interventi sulle superfici;
- y) strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale: insieme coerente di operazioni e iniziative integrate e innovative, rispondenti a bisogni multisettoriali espressi a livello locale e mirate a contribuire a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, predisposte e attuate da partenariati misti pubblico-privati con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale;
- z) strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, proposta e attuata da un gruppo di azione locale, come definito alla lettera aa);
- aa) gruppo di azione locale (GAL): soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione di una SSL, in attuazione della misura prevista dagli

articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli articoli 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

bb) nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di cui alle lettere p), v), w), x) e y), composto da esperti nei settori afferenti le proposte progettuali presentate;

cc) comitato per la selezione delle SSL (comitato): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione delle SSL. Il comitato è rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL e delle Autorità di gestione dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), nonché delle strutture regionali competenti per i programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economiche, nonché di coordinamento delle politiche per la montagna;

dd) sistema di gestione e monitoraggio: insieme di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e modalità di funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'OP per quanto attiene gli aspetti da esso delegati, ai sensi dell'articolo 73, comma 3 della legge regionale 4/2016;

ee) sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM): sistema di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'AdG e dell'OP, al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Capo II Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR

Articolo 3 Strutture competenti

1. Nel rispetto dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, le strutture competenti per la gestione ed attuazione del PSR sono l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le strutture responsabili e gli uffici attuatori sono individuati nell'allegato A.

3. Per i progetti in cui la Regione o ERSA risultano beneficiari, le funzioni di struttura responsabile sono svolte da una struttura dell'amministrazione regionale o di ERSA diversa dalla struttura che svolge le funzioni di ufficio attuatore, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

Articolo 4 Funzioni dell'AdG

1. Le funzioni dell'AdG sono:

a) gestire i rapporti con la Commissione Europea, l'OP e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essi necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) assistere il CdS e fornire ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) garantire l'esistenza di un sistema informatico per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e, ove delegate, delle domande di pagamento, finalizzato, anche, alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni se trattasi di materie delegate;

- e) assicurare che l'OP sia informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti;
- f) coordinare la programmazione e l'attuazione del PSR, in particolare attraverso:
 - 1) l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi;
 - 2) l'adozione di manuali e modelli;
 - 3) l'emanazione di direttive nei confronti delle strutture responsabili e degli uffici attuatori;
 - 4) l'adozione di atti di indirizzo alle strutture responsabili e agli uffici attuatori, mediante pareri, circolari e documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR;
- g) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti, le proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS;
- h) sottoporre al parere del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi individuati nel PSR ed in collaborazione con le strutture responsabili;
- i) predisporre, in collaborazione con le strutture responsabili la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;
- j) sovrintendere, in qualità di responsabile del sistema di monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR, effettuata da parte delle strutture responsabili;
- k) preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento (UE-EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- l) predisporre gli elenchi regionali di proposta di liquidazione e trasmetterli all'OP;
- m) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento di impegni comuni alle misure di cui all'allegato A, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- n) garantire la verificabilità e controllabilità delle misure attraverso il sistema VCM.

Articolo 5 Funzioni delle strutture responsabili

1. Le funzioni delle strutture responsabili sono:

- a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione, sulla base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR;
- b) elaborare i bandi e gli inviti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di selezione sottoposti al CdS e nel rispetto dei contenuti di cui agli articoli 10, 16, 19, 23, 26, nonché pubblicarli sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);
- c) coordinare gli uffici attuatori e garantire le informazioni necessarie per l'attuazione dei bandi;
- d) adattare i modelli forniti dall'AdG alle specifiche misure del PSR e trasmetterli agli uffici attuatori;
- e) fornire ai beneficiari ed al pubblico le informazioni richieste in relazione all'attività di competenza;
- f) per i tipi di intervento in cui vi è una pluralità di uffici attuatori, nonché per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), predisporre, approvare e pubblicare sul BUR la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi e l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento;
- g) per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), provvedere, previo parere dell'AdG, in merito allo scorrimento delle graduatorie delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti, da pubblicare sul BUR;
- h) esprimere il proprio parere agli uffici attuatori per lo scorrimento delle graduatorie relative alla tipologia di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

- i) provvedere agli specifici adempimenti previsti per i progetti di cui ai capi III, IV e V nel rispetto delle procedure ivi stabilite;
- j) concedere, previo parere dell'AdG, le proroghe ai termini fissati per l'attuazione dei PF e delle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d);
- k) autorizzare le varianti ai PF e alle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d);
- l) per i progetti in cui la Regione o ERSA risultano beneficiari, definire le modalità attuative e adottare i provvedimenti di competenza;
- m) nel caso di beneficiari individuati in modo espresso nel PSR, definire le modalità attuative dei relativi progetti, predisporre i provvedimenti di competenza e sottoscrivere gli accordi, nonché svolgere le funzioni di ufficio attuatore;
- n) garantire la corretta gestione fisica e finanziaria delle attività di propria competenza nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché dall'AdG e dall'OP;
- o) comunicare quadrimestralmente all'AdG i dati sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle misure, le economie verificatisi a seguito della realizzazione delle operazioni finanziate, le previsioni e le attestazioni di spesa e, se richiesti, i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
- p) alimentare, unitamente all'AdG, agli uffici attuatori e all'OP il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- q) svolgere le azioni necessarie ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- r) concorrere con l'AdG nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- s) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari per le sottomisure di competenza, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Articolo 6 Funzioni degli uffici attuatori

1. Le funzioni degli uffici attuatori sono:

- a) collaborare con le strutture responsabili nella predisposizione dei bandi e degli inviti;
- b) verificare l'ammissibilità al sostegno dei beneficiari e delle operazioni secondo le procedure definite nel presente regolamento e nel bando;
- c) applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 4, lettera h);
- d) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno in conformità alla legge regionale 7/2000;
- e) predisporre, approvare, pubblicare sul BUR le graduatorie delle domande individuali di sostegno e dei PI ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammesse, ad esclusione dei tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti;
- f) per i tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, predisporre e trasmettere alla struttura responsabile gli elenchi delle domande individuali di sostegno ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi e importi, nonché l'elenco delle domande non ammesse;

- g) svolgere gli adempimenti istruttori relativi alle domande di sostegno per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8 lettere b), c) e d) nel rispetto delle procedure stabilite ai capi III, IV e V;
- h) garantire che i beneficiari siano informati degli obblighi derivanti dal sostegno concesso, compresi gli adempimenti connessi alle azioni di informazione e pubblicità;
- i) verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) concedere le proroghe dei termini fissati per la realizzazione delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto della disciplina stabilita nel bando;
- k) autorizzare le varianti delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto delle indicazioni dell'AdG e della disciplina stabilita nel bando;
- l) svolgere, in conformità alla delega dell' OP, per le domande di pagamento l'attività istruttoria relativa alla liquidazione del sostegno, ivi compresi i controlli da effettuare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.;
- m) adottare e comunicare al beneficiario la proposta di liquidazione relativa alle domande di pagamento e rideterminare, qualora necessario, il sostegno spettante, comunicando eventuali economie alla struttura responsabile;
- n) per la tipologia di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per le misure in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, previo parere della struttura responsabile, provvedere in merito allo scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti e pubblicare la graduatoria sul BUR;
- o) adottare il provvedimento di archiviazione delle domande di sostegno a seguito della decorrenza del termine di validità delle graduatorie;
- p) richiedere e raccogliere, anche presso i beneficiari, i dati di monitoraggio, fisico e finanziario, inerenti le operazioni di propria competenza;
- q) collaborare alle attività di valutazione del PSR;
- r) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture responsabili e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili, compresa la richiesta dei dati ai beneficiari;
- s) trasmettere quadrimestralmente alla struttura responsabile le previsioni e le attestazioni di spesa, e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
- t) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS e per la predisposizione della relativa documentazione;
- u) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- v) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
- w) in caso di recupero delle risorse erogate, monitorare in concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione delle risorse del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

Articolo 7 Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di PSR:
 - a) approva e modifica il piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili;
 - b) approva l'elenco delle operazioni in cui la Regione o ERSA risulta beneficiario con la relativa dotazione finanziaria;
 - c) provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate.
2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia:
 - a) approva i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti;
 - b) individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 8 Tipologie di accesso

1. L'accesso ai sostegni del PSR, ad eccezione delle misure nelle quali Regione o ERSA sono beneficiari, è di tipo:
 - a) individuale, mediante la presentazione di una domanda individuale di sostegno;
 - b) integrato, mediante la presentazione di un PI o PF, secondo la disciplina di cui al capo III;
 - c) di cooperazione, secondo la disciplina di cui al capo IV;
 - d) di sviluppo locale LEADER, secondo la disciplina di cui al capo V;
2. Le tipologie di accesso di cui al comma 1, in relazione a ciascuna misura, sottomisura e tipo di intervento, sono individuate nell'allegato B.

Articolo 9 Funzioni delegate dall'OP

1. In conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'Allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, l'OP delega all'AdG le seguenti funzioni:
 - a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare al beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;
 - b) adempimenti connessi alla funzione di contabilizzazione ed in particolare l'avvio dell'attività finalizzata al recupero dei crediti ed alla gestione degli anticipi e delle cauzioni;
 - c) attività di controllo in loco e di controllo ex post da esercitarsi presso i beneficiari ai sensi del regolamento 809/2014.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Adg tramite le strutture responsabili e gli uffici attuatori in conformità all'articolazione organizzativa dell'amministrazione regionale, secondo le indicazioni impartite dall'OP attraverso manuali, istruzioni operative e circolari, nonché secondo le istruzioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali pertinenti.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esplicitate nello schema di convenzione con l'OP per l'esercizio della delega di funzioni approvato con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 73, comma 4 della legge regionale 4/2016.

Articolo 10 Bandi

1. La presentazione delle domande di sostegno a valere sulle tipologie di accesso di cui all'articolo 8 avviene sulla base di bandi predisposti dalle strutture responsabili in collaborazione con gli uffici attuatori e approvati con deliberazione di Giunta regionale.

2. I bandi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, al PSR, alla legge regionale 7/2000 ed al presente regolamento, nonché nel rispetto delle direttive impartite dall'AdG, indicano:

- a) la denominazione della misura ed eventuali sottomisura e tipo di intervento;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) le risorse finanziarie disponibili;
- d) la possibilità di finanziare scorrimenti di graduatorie mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti;
- e) le tipologie e l'intensità del sostegno;
- f) le aree in cui possono essere localizzati gli interventi;
- g) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
- h) la descrizione ed i requisiti di ammissibilità delle operazioni;
- i) i costi ammissibili e non ammissibili;
- j) i criteri di congruità e ragionevolezza dei costi;
- k) i criteri di selezione delle domande di sostegno, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;
- l) la modalità di applicazione dei criteri di cui alla lettera k), con l'indicazione della soglia minima di ammissibilità dell'operazione;
- m) le modalità e i termini per la presentazione, la modifica e il ritiro delle domande e la documentazione da allegare;
- n) le procedure di esame delle domande finalizzate alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno;
- o) i termini per l'avvio e l'attuazione delle operazioni;
- p) le modalità di rendicontazione;
- q) la disciplina delle proroghe;
- r) la disciplina delle varianti;
- s) la disciplina degli errori palesi;
- t) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;
- u) gli impegni essenziali ed accessori a carico del beneficiario;
- v) i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni di cui alla lettera u);
- w) la procedura di accettazione o rinuncia al sostegno da parte del beneficiario nel caso di domande parzialmente finanziate;
- x) il termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 11, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, entro il quale il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente;
- y) il richiamo al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

3. I bandi stabiliscono la natura perentoria dei termini di cui al comma 2, lettera m) e quale documentazione allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

4. I bandi sono pubblicati sul BUR a cura della struttura responsabile e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

Articolo 11 Graduatorie

1. Le graduatorie delle domande di sostegno ammesse a finanziamento hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR, ad eccezione della selezione delle SSL di cui al capo V, aventi validità corrispondente al periodo di programmazione.

2. Le graduatorie indicano:

- a) per ciascuna domanda di sostegno ammessa, il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
 - b) per ciascuna domanda ammessa e finanziata, il costo totale richiesto ed il costo totale ammesso, nonché l'importo del sostegno concedibile.
3. Per la tipologie di accesso di cui all'articolo 8, lettera b), le graduatorie indicano altresì gli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) per ogni progetto individuale o integrato ammesso facente parte del PI o del PF.

Articolo 12 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG:
 - a) concorda con le strutture responsabili la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del PSR;
 - b) assegna a ciascuna struttura responsabile il budget di spesa minimo annuale ripartito per tipologia di accesso al PSR.
2. La pianificazione di spesa di cui al comma 1, lettera a) tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n.1303/2013, nonché dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento ed è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.
3. La ripartizione del budget di spesa minimo annuale di cui al comma 1, lettera b) tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG concorda con le strutture responsabili la pianificazione dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n.1303/2013, assegnando a ciascuna struttura il relativo target da raggiungere entro il 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.
5. La pianificazione dei target intermedi e finali di cui al comma 4 è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.
6. L'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori monitorano il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei target intermedi e finali di risultato di cui ai commi 1 e 4 e attivano le opportune azioni correttive e migliorative di rispettiva competenza per garantire i risultati previsti dal programma ed il massimo utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 13 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a:
 - a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
 - b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
2. Su proposta motivata della struttura responsabile competente e previo parere dell'AdG, i bandi di cui all'articolo 10 indicano una durata maggiore del vincolo di cui al comma 1 per i tipi di intervento comportanti impegni a carico dei beneficiari superiori a cinque anni.
3. In conformità all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori

dell'Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI.

4. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

5. Nel caso di cui al comma 4 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

6. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

7. La disponibilità giuridica di cui al comma 6 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui ai commi 1 e 2.

8. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
- b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.

10. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 9 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.

11. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 14 Controlli

1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure di cui all'allegato A si applica la disciplina dei controlli prevista dal regolamento (UE) n. 809/2014, secondo la ripartizione di competenze stabilita agli articoli 4, 5 e 6.

Capo III Gestione degli approcci integrati al PSR

Articolo 15 Descrizione del PI

1. Il PI è un progetto realizzato da un unico beneficiario che integra operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una obbligatoriamente attuata a valere sulla misura 4 - Investimenti in

immobilizzazioni materiali, la cui attuazione combinata e integrata delle operazioni comporta un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato.

Articolo 16 Bandi di PI

1. Il bando di PI, oltre agli elementi di cui all'articolo 10 indica:
 - a) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PI;
 - b) l'ufficio attuatore competente a ricevere le domande di PI;
 - c) le modalità di presentazione del PI e la documentazione da allegare;
 - d) i contenuti minimi del piano di sviluppo aziendale, al fine di evidenziare i vantaggi dell'attuazione combinata delle misure oggetto del PI;
 - e) i costi minimi e massimi;
 - f) i termini specifici di avvio e di conclusione;
 - g) la disciplina delle proroghe e delle varianti;
 - h) le specifiche modalità di rendicontazione e di liquidazione;
 - i) gli impegni essenziali e accessori derivanti al beneficiario dall'attuazione del PI.

Articolo 17 Adempimenti specifici per i PI

1. L'ufficio attuatore di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) riceve la domanda di PI e:
 - a) applica i criteri di selezione previsti dai tipi di intervento attivati a valere sul PI, escludendo le domande che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio;
 - b) calcola la media dei punteggi assegnati ai tipi di intervento attivati;
 - c) in caso di parità di punteggio, applica i criteri di priorità indicati nel bando;
 - d) predisporre la graduatoria dei PI ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PI non ammessi;
 - e) approva e pubblica sul BUR la graduatoria di cui alla lettera d);
 - f) adotta il provvedimento di concessione del sostegno e lo trasmette al beneficiario.

Articolo 18 Descrizione del PF

1. I PF sono progetti realizzati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione coerente e coordinata di PI e progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere.

Articolo 19 Bandi di PF

1. Il bando di PF, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:
 - a) la forma di partenariato prevista per il PF;
 - b) i contenuti minimi del contratto di filiera, compresa l'individuazione degli impegni e delle responsabilità reciproche e nei confronti della Regione, di durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) la forma giuridica e le funzioni del capofila;
 - d) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PF;
 - e) i requisiti di ammissibilità del PF;
 - f) la struttura responsabile competente a ricevere la domanda di PF;
 - g) le modalità di presentazione del PF e la documentazione da allegare;
 - h) i costi minimi e massimi ammissibili del PF;

- i) i criteri di selezione del PF, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;
- j) le tempistiche di attuazione del PF;
- k) la disciplina specifica delle proroghe e delle varianti del PF;
- l) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del PF;
- m) gli impegni essenziali e accessori derivanti ai partecipanti al PF;
- n) le condizioni in base alle quali potranno essere finanziati i progetti facenti parte del PF nel caso di cui all'articolo 20, comma 5.

Articolo 20 Adempimenti specifici per i PF

1. La struttura responsabile di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f) riceve le domande di PF e:
 - a) verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - b) trasmette le domande di PF al nucleo tecnico il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF;
 - c) richiede eventuale documentazione integrativa;
 - d) redige i verbali istruttori ai fini dell'individuazione delle domande di PF ammissibili e non ammissibili, ed eventualmente invia la comunicazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
 - e) trasmette i progetti individuali ed i PI facenti parte dei PF ritenuti ammissibili agli uffici attuatori competenti.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma 1, lettera e), l'ufficio attuatore competente:
 - a) applica ai PI che compongono il PF i criteri e il calcolo della media di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b);
 - b) applica ai progetti individuali che compongono il PF i criteri di selezione attribuendo i relativi punteggi;
 - c) trasmette alla struttura responsabile i verbali istruttori relativi ai progetti di cui alle lettere a) e b).
3. Sulla base degli esiti istruttori di cui al comma 2, la struttura responsabile:
 - a) calcola la media dei punteggi dei PI e dei progetti individuali facenti parte del PF;
 - b) trasmette la documentazione al nucleo tecnico, che applica al PF i criteri di selezione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i);
 - c) somma al punteggio assegnato al PF la media dei PI e dei progetti individuali di cui alla lettera a);
 - d) applica i criteri di priorità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i);
 - e) determina per ogni PF l'importo del costo totale ammesso e del sostegno spettante, specificando la ripartizione per singolo beneficiario;
 - f) predispone e pubblica la graduatoria dei PF ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PF non ammessi;
 - g) adotta i provvedimenti di concessione del sostegno ai PF e li trasmette ai capofila;
 - h) trasmette agli uffici attuatori la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di concessione di competenza.
4. Gli uffici attuatori competenti adottano i provvedimenti di concessione del sostegno dei singoli progetti del PF e li trasmettono ai beneficiari.
5. I PI e i progetti individuali facenti parte di un PF non ammesso a finanziamento, che hanno ottenuto il punteggio necessario per l'ammissibilità delle operazioni proposte a valere sui tipi di intervento previsti, possono essere finanziati individualmente alle condizioni previste come accesso individuale.

Capo IV Cooperazione

Articolo 21 Descrizione della cooperazione

1. La misura sostiene la realizzazione di diverse forme di cooperazione tra operatori del sistema agroforestale e altri soggetti e si articola in:

- a) costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- b) creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;
- c) approcci collettivi agro-climatico-ambientali;
- d) strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale.

Articolo 22 Beneficiari della cooperazione

1. I beneficiari della cooperazione sono partenariati composti da un pluralità di soggetti, pubblici, privati o misti, che si costituiscono, secondo le forme previste dai bandi, per realizzare i progetti o le strategie di cooperazione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi degli stessi.

Articolo 23 Bandi della cooperazione

1. Il bando, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:

- a) per gli interventi per i quali sono previste più fasi di selezione, il numero di fasi e le modalità di svolgimento delle stesse;
- b) le modalità valutazione dei progetti di cooperazione, del partenariato e delle singole operazioni, tramite il supporto tecnico-consultivo del nucleo tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb);
- c) le forme di costituzione e i requisiti del partenariato;
- d) i requisiti del regolamento interno dei GO e del progetto di innovazione, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);
- e) i requisiti dei progetti di innovazione, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b);
- f) i requisiti dell'accordo collettivo e del progetto collettivo agro-climatico-ambientale, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);
- g) le disposizioni specifiche per il coordinamento con gli interventi sulle superfici in conformità a quanto stabilito dal PSR per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);
- h) i requisiti della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- i) gli eventuali criteri di complementarità o di demarcazione tra i diversi progetti della cooperazione e con le operazioni a valere su altre misure connesse agli investimenti;
- j) le modalità di liquidazione e rendicontazione specifiche della cooperazione.

Capo V Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Articolo 24 Descrizione dello sviluppo locale LEADER

1. La misura comprende gli interventi finalizzati all'attuazione di SSL da parte dei GAL così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere z) e aa), e si articola in:

- a) sostegno preparatorio;
- b) azioni della SSL;
- c) progetti di cooperazione;
- d) costi gestionali dei GAL e costi per l'attività di animazione della SSL.

Articolo 25 GAL

1. Il GAL sceglie la propria forma giuridica e attua la SSL attraverso la propria struttura o attraverso un partner capofila individuato al proprio interno.
2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato previsto dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili, compresa la definizione delle relative procedure di selezione e dei criteri oggettivi di selezione.
3. Qualora il GAL non disponga, quale organo amministrativo competente ad assumere impegni nei confronti di terzi, di un collegio o di un collegio che, per il numero ridotto dei componenti o per la limitatezza delle competenze, soddisfi l'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, il GAL costituisce un comitato di valutazione, che rispetti le condizioni dettate dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, con lo scopo di:
 - a) elaborare la strategia di sviluppo locale (SSL), compresi i progetti a gestione diretta del GAL, e le relative varianti.
 - b) definire le procedure e i criteri di selezione dei progetti finanziati nell'ambito della SSL;
 - c) selezionare i progetti presentati al GAL;
 - d) definire i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3.
4. Nel caso in cui il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale.
5. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. Fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.
6. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendo la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.
7. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui ai commi 2 e 3.
8. Nel caso di operazioni selezionate dal GAL con le procedure a bando, il GAL svolge le seguenti funzioni:
 - a) elaborazione e approvazione dei bandi e degli inviti, nonché trasmissione alla struttura responsabile per la successiva pubblicazione sul BUR;
 - b) ufficio attuatore di cui al capo II.

Articolo 26 Bandi dello sviluppo locale LEADER

1. Il bando per la selezione delle SSL, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:
 - a) la composizione ed i requisiti del GAL;
 - b) le modalità di determinazione della dotazione finanziaria delle SSL;
 - c) le modalità ed il termine di presentazione delle SSL da parte dei GAL;
 - d) i criteri di selezione delle SSL;
 - e) il procedimento amministrativo di selezione delle SSL;

- f) le modalità ed il termine di presentazione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL;
- g) le modalità di gestione delle SSL da parte dei GAL;
- h) le modalità di valutazione delle SSL tramite il supporto tecnico-consultivo del comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc);
- i) le modalità di selezione, di modifica e di integrazione delle SSL selezionate;
- j) la disciplina delle proroghe e delle varianti alle SSL.

Articolo 27 Domande di sostegno e pagamento dei GAL relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)

1. Le domande di sostegno relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del PSR sono finanziate secondo il procedimento a sportello.
2. Presentano domanda di sostegno i GAL la cui manifestazione di interesse sia approvata con provvedimento della struttura responsabile.
3. Le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono definite nell'invito con il quale la struttura responsabile comunica ai GAL i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di sostegno.
4. L'invito di cui al comma 3 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell'Autorità di gestione del PSR.
5. L'invito contiene le condizioni per la concessione, la liquidazione e il pagamento del sostegno, compresa la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 2.

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 29 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 30 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

ALLEGATO A - Misure connesse agli investimenti e strutture competenti

Riferito agli articoli 1, 2, 3 e 4

Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento		Struttura responsabile	Ufficio attuatore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze		Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi
	1.2 - sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione		Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	ERSA
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali	Attuazione a bando	Servizio competitività sistema agro alimentare	ERSA
		Attuazione a titolarità regionale	ERSA	
	2.3 - formazione dei consulenti		Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno		ERSA	ERSA
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
		4.1.2 - efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole		Servizio sviluppo comparto agricolo
	4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli			Servizio competitività sistema agro alimentare

	4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive		Servizio foreste e Corpo forestale	Ispettorati Forestali
	4.4	4.4.1 – investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità in collaborazione con Servizio caccia e risorse ittiche	Servizio sviluppo comparto agricolo

Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento		Struttura responsabile	Ufficio attuatore
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1 - avviamento di imprese per giovani agricoltori		Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
	6.2 - avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali			
	6.4	6.4.1 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili		
		6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali		
	6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti			
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1 - stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000		Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
	7.3 - integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali		Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
	7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale		Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
	7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale			Servizio sviluppo comparto agricolo
	7.6 - riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale		Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità	Servizio sviluppo comparto agricolo
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività	8.1	8.1 - imboscamento e creazione di aree boscate-ciclo non inferiore a 20 anni	Servizio foreste e Corpo forestale	Ispettorati Forestali

delle foreste	8.5 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali			
	8.6 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste			
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9.1 - sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale		Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio competitività sistema agro alimentare
Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento		Struttura responsabile	Ufficio attuatore
M16 - Cooperazione	16.1	16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio competitività sistema agro alimentare
	16.2	16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera		
	16.5	16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali	Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	Servizio sviluppo comparto agricolo Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
	16.7	16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale	Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	Servizio sviluppo comparto agricolo
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER + Strategia aree interne	19.1	19.1.1 - Sostegno preparatorio	Servizi della presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna	Servizi della presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna
	19.2	19.2.1 - azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo		
	19.3	19.3.1 - progetti di cooperazione		
	19.4	19.4.1 - costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL		
PROGETTI DI FILIERA AGRICOLI			Servizio competitività sistema agro alimentare	Uffici attuatori delle sotto misure e dei tipo di intervento attivati
PROGETTI DI FILIERA FORESTALI			Servizio foreste e Corpo forestale	Uffici attuatori delle sotto misure e dei tipo di intervento attivati

PROGETTI INTEGRATI AGRICOLI	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
PROGETTI INTEGRATI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE, DI COMMERCIALIZZAZIONE O SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI		Servizio competitività sistema agro alimentare

ALLEGATO B - TIPOLOGIA DI ACCESSO PER LE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI

Riferito all'articolo 8

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento		TIPOLOGIA DI ACCESSO				
			Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Cooperazione	Sviluppo locale LEADER
M 01	1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze		X	X	X		
	1.2 - sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione		X				
M 02	2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali		X	X	X		
	2.3 - formazione dei consulenti		X				
M 03	3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno		X		X		
M 04	4.1	4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	X	X	X		
		4.1.2 - efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	X	X	X		
	4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli		X	X	X		
	4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive		X	X	X		
	4.4	4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	X				

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento		TIPOLOGIA DI ACCESSO				
			Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Coopera- zione	Sviluppo locale LEADER
M 06	6.1 – avviamento di imprese per giovani agricoltori		X				
	6.2 - avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali		X				
	6.4	6.4.1 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili	X				
		6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali	X				
		6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti	X	X	X		
M 07	7.1 - stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000		X				
	7.3 - integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali		X				
	7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale		X				
	7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale		X				
	7.6 - riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale		X				
M 08	8.1	8.1.1 - imboschimento e creazione di aree boscate- ciclo non inferiore a 20 anni	X				
	8.5 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali		X				
	8.6 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste		X		X		
M 09	9.1 - sostegno alla costituzione di		X				

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento	TIPOLOGIA DI ACCESSO				
		Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Coopera- zione	Sviluppo locale LEADER
	associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale					

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento	TIPOLOGIA DI ACCESSO					
		Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Coopera- zione	Sviluppo locale LEADER	
M 16	16.1	16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura				X	
	16.2	16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera				X	
	16.5	16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali				X	
	16.7	16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale				X	
M 19 e strategia aree interne	19.1	19.1.1 - Sostegno preparatorio					X
	19.2	19.2.1 - azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo					X
	19.3	19.3.1 - progetti di cooperazione					X
	19.4	19.4.1 - costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL					X

VISTO: IL PRESIDENTE